



# COMUNE DI LUVINATE

PROVINCIA DI VARESE  
Codice Fiscale • Partita IVA 00561870122

TEL. (0332) 82 40 80 – 82 41 30 • FAX (0332) 82 40 61 • C.A.P. 21020

**ORDINANZA n° 23/2017**

Luvinata li, 06/11/2017

## IL SINDACO

Richiamati:

- il decreto legislativo 267/2000 (TUEL) e smi, con particolare riferimento all'art. 54 commi 4 e 4bis che conferiscono al Sindaco, nelle sue funzioni di ufficiale del Governo, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti per prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
- la legge 241/1990 e smi con particolare riferimento all'art. 7;

Premesso che l'evento meteorologico eccezionalmente intenso della notte di domenica 5 novembre 2017, che ha interessato il territorio comunale, ha causato lo schianto a terra di alcune piante di alto fusto o parti di esse e il danneggiamento di altre, all'interno del Parco Comunale Tinella, e che solo grazie a fortunate circostanze si sono verificati danni materiali di gravità non rilevante agli utenti e ai cittadini;

Considerato che, a seguito di sopralluogo del tecnico comunale è stata constatata la necessità procedere ad una verifica sulla tenuta statica delle altre piante collocate nel medesimo sito da parte di esperto del settore (perito agrario o equivalente) al fine di accertare le condizioni di tenuta e stabilità delle essenze stesse, relativamente al pericolo di caduta o schianto in ragione del punto di radicazione ed anche in considerazione delle sollecitazioni sulle stesse avvenute a seguito dell'evento meteorologico di cui sopra che potrebbe averle indebolite;

Ritenuto urgente e necessario evitare che la cittadinanza possa entrare nel Parco Comunale Tinella, prima di avere sottoposto gli alberi ivi presenti a valutazione di tenuta statica da parte di esperto del settore (perito agrario o equivalente) al fine di accertare quanto sopra;

Richiamata la nota di trasmissione n. prot. 4410 con la quale la presente ordinanza è stata preventivamente trasmessa, in data odierna, al Prefetto di Varese ai sensi dell'art. 54 comma 4;

Visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm e ii.;

Vista la legge 07/08/1990 n. 241 e s. m. e i.;

**ORDINA**

**IL TOTALE DIVIETO DI ACCESSO E DI FRUIZIONE (SALVO PER IL PERSONALE ADDETTO AI LAVORI ED ALLE VERIFICHE, PREVIA L'ADOZIONE DI APPOSITE PRECAUZIONI DI SICUREZZA) DEL PARCO COMUNALE TINELLA SITO IN VIA BOSISIO/VIA CASTELLO, FINO ALLA VERIFICA DELLA TENUTA E DELLA STABILITA' DELLE ESSENZE ARBOREE IVI COLLOCATE E COMUNQUE FINO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERA AREA;**

## DISPONE

Che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione sull'Albo Pretorio, sino al termine delle verifiche sulle condizioni di tenuta e stabilità delle essenze arboree, relativamente al pericolo di caduta o schianto, come descritto in premessa e fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi della presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

Che l'Ufficio tecnico comunale provveda alla immediata chiusura degli accessi del Parco Comunale Tinella dal parcheggio pubblico di Via Bosisio e da Via Castello ed alla affissione sugli stessi di copia della presente ordinanza;

Che la Polizia Locale, nonché gli altri Organi di Vigilanza sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

Che della presente ordinanza, oltre che pubblicata all'albo pretorio on-line, ne venga data maggiore pubblicità attraverso pubblicazione sulla home-page del sito istituzionale del Comune e contestualmente venga trasmessa a:

- Prefettura di Varese;
- Servizio Convenzionato di Polizia Locale dei Comuni di Barasso, Comerio, Luvinata, con sede in Barasso;
- Comando Stazione dei Carabinieri di Gavirate.

## COMUNICA

quanto segue:

1 - contro la presente è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Sezione di Milano (Legge 1034/1971) entro giorni 60 dalla data di pubblicazione, ovvero, in via alternativa è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (DPR 1199/1971) entro giorni 120 dalla data di notificazione.

2 - Ufficio responsabile del procedimento, ove sono depositati e visionabili tutti gli atti relativi: Ufficio tecnico comunale. Responsabile dell'Area: geom. Maria Chiara Bonetti (recapiti: tel. 0332824130, email: [tecnico@comune.luvinata.va.it](mailto:tecnico@comune.luvinata.va.it)) Responsabile del Procedimento: geom. Federica Formenti (recapiti: tel. 0332824130, email: [tecnico@comune.luvinata.va.it](mailto:tecnico@comune.luvinata.va.it)).

3 - L'inosservanza della presente comporta la sanzione amministrativa di euro 250,00 (art. 7-bis del TUEL), nonché la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 CP.

**IL SINDACO**  
**f.to Alessandro Boriani**